

CARNIA a VILLA
Tel. 348.240.18.19

Mirtilli
di bosco

IL GAZZETTA

SABATO 25 AGOSTO 2007

REDAZIONE: 30172 MESTRE - VIA TORINO, 110 - TEL. 041/665111
FAX 041/665413 - E-MAIL: mestrecrenza@gazzetta.it



Il tribunale di Venezia sancisce la nullità della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto

Interessi irregolari, azienda risarcita

Una società di Mestre aveva fatto causa alla banca per addebiti non dovuti sul conto corrente

Era una clausola attraverso la quale la banca addebitava sul conto corrente somme di denaro derivanti da un tasso di interesse applicato in maniera aggiuntiva sugli interessi passivi. Il tribunale di Venezia ha decretato la nullità di quella che in termini tecnici si chiama "capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi". Una sorta di espediente che secondo molti costituiva un modo per aggirare il divieto di applicare tassi di interesse sugli interessi già prodotti dai prestiti erogati ai correntisti (anatocismo). La causa, contro la banca Antonveneta di Mestre, era stata avanzata da una società di Mestre che si occupava di produzione di gioielli e orologi: la Diffusione Basile srl. L'amministratore unico si era infatti stancato di vedersi addebitare, ogni tre mesi, somme sul conto corrente e sugli eventuali scoperti nei fidi e si era rivolto agli avvocati Antonio Tanza e Alessandro Bozzone. Qualche settimana fa il tribunale di Venezia

gli ha dato ragione (la causa era iniziata nel 2001) con una sentenza che potrebbe fare da traino ad altri casi simili. Il timore, infatti, è che siano molti gli istituti di credito che utilizzano queste procedure per applicare interessi su interesse, confidando magari sul fatto che il cliente

cassazione avevano stabilito questo principio, il tribunale di Venezia l'ha fatto applicare anche a situazioni che risalgono ad una decina di anni fa. In pratica si riconosce la nullità del comportamento di alcune banche che per aggirare la normativa che vieta di applicare sul cor-

perito. Si tratta di una convenzione che andava a colpire i correntisti che sconsigliavano sul fido, ricevendo così una sorta di "extrafido" sul quale l'istituto di credito poteva praticare un tasso di interesse maggiorato rispetto a quello pattuito nell'originale contratto bancario. La sentenza sancisce la nullità della commissione di massimo scoperto. Determinata, infine, la nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni praticate dalle aziende di credito. Irregolare applicare tassi di interesse più elevati ad "uso piazza".

Questi i cardini della sentenza, non ancora in via definitiva, a favore della Diffusione Basile. Ora si dovrà provvedere alla quantificazione delle somme che la banca, l'Antonveneta di Mestre, dovrà versare alla società, in virtù delle somme non dovute ma addebitate sul conto corrente nel periodo in cui era aperto il fido. Una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno a qualche decina di migliaia di euro.

Alberto Garbellini

Il timore è che diversi istituti di credito in passato abbiano aggirato la normativa che vieta l'anatocismo

o non se ne accorga dalla lettura dei vari estratti conto o non decida di agire per vie legali. La banca in questione dovrà restituire alla società quanto prelevato a titolo di interessi non dovuti.

La sentenza ha stabilito tre punti fermi: la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Già da alcuni anni sentenze della

rentisti gli interessi su tassi di interesse. Avveniva così: si suddivideva l'interesse totale (anatocistico) su due voci: oltre a quello "canonico", infatti, compariva un addebito trimestrale corrispondente al "tasso suppletivo" senza per altro indicarlo esplicitamente. Stabilito inoltre che la banca non può chiedere a titolo di "commissione di massimo sco-

metri
a, indi
sto e,
numero
tra-
bza si
li rife-
no per

ba tro-
cvara-
di in-
ha un
ello di
i uniti
ressità
lebbone
nare i
no, al-
aria li

ilmen-
alline-
piace
rovvin-
he ha
e Pro-
itaria-
chini-
a que-
manu-
Supe-
Aero-
pugno
n l'it-
parla-
be for-
a non
lestre;
e non
sta op-
evisan